Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2572

20.11.2026

# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2572 DELLA COMMISSIONE

**del 19 novembre 2026**

**che posticipa la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen sono approvate come principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi) a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1381 ([2]), (UE) 2017/1380 ([3]), (UE) 2017/1377 ([4]), (UE) 2017/1378 ([5]), (UE) 2017/1379 ([6]), (UE) 2017/1382 ([7]) e (UE) 2017/1383 ([8]) della Commissione («approvazioni»). Le approvazioni dovevano scadere il 30 giugno 2024.

(2) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi) («domande»). Le domande sono state valutate dalle autorità competenti di Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Paesi Bassi e Spagna in qualità di autorità di valutazione competenti.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1381/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1380/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1377/oj).
([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1378/oj).
([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1379/oj).
([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1382/oj).
([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1383/oj).

(3) Le autorità di valutazione competenti hanno informato la Commissione ([9]) di aver deciso, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, che fossero necessarie valutazioni complete delle domande.

(4) La decisione di esecuzione (UE) 2024/734 della Commissione ([10]) ha posticipato la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 al 31 dicembre 2026, al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande.

(5) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 14 maggio 2025 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha adottato i pareri ([11]), ([12]), ([13]), ([14]), ([15]), ([16]), ([17]) formulati dal suo comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni delle autorità di valutazione competenti, e li ha trasmessi alla Commissione.

(6) In base ai pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen sono classificate nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([18]) come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le sostanze brodifacoum, bromadiolone, difenacum, difetialone e flocoumafen soddisfano inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]) per essere considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche e soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le sostanze difetialone e flocoumafen soddisfano altresì i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 per essere considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili («vPvB») e soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, le approvazioni delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen possono essere rinnovate solo se i principi attivi rispettano ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento.

([9]) L'autorità di valutazione competente della Danimarca ha fornito informazioni alla Commissione il 9 novembre 2023 riguardo al cumatetralil, quella della Finlandia il 27 marzo 2023 riguardo al difenacum, quella della Francia il 25 maggio 2023 riguardo al bromadiolone, quella dei Paesi Bassi il 23 ottobre 2023 riguardo al brodifacoum e al flocoumafen, quella della Norvegia il 1º novembre 2023 riguardo al difetialone, quella della Spagna il 18 ottobre 2023 riguardo al clorofacinone.

([10]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/734 della Commissione, del 27 febbraio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/734, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/734/oj).

([11]) «Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of approval of the active substance: Brodifacoum, Product type: 14, ECHA/BPC/469/2025», adottato il 14 maggio 2025.

([12]) «Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of approval of the active substance: Bromadiolone, Product type: 14, ECHA/BPC/475/2025», adottato il 14 maggio 2025.

([13]) «Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of approval of the active substance: Chlorophacinone, Product type: 14, ECHA/BPC/472/2025», adottato il 14 maggio 2025.

([14]) «Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of approval of the active substance: Coumatetralyl, Product type: 14, ECHA/BPC/471/2025», adottato il 14 maggio 2025.

([15]) «Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of approval of the active substance: Difenacoum, Product type: 14, ECHA/BPC/474/2025», adottato il 14 maggio 2025.

([16]) «Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of approval of the active substance: Difethialone, Product type: 14, ECHA/BPC/473/2025», adottato il 14 maggio 2025.

([17]) «Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of approval of the active substance: Flocoumafen, Product type: 14, ECHA/BPC/470/2025», adottato il 14 maggio 2025.

([18]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

([19]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(8) Considerato il tempo ancora necessario alla Commissione per completare la sua analisi e presentare al comitato permanente sui biocidi una proposta di decisione sul rinnovo delle approvazioni dei principi attivi, comprese le discussioni con i rappresentanti degli Stati membri, non sarà possibile adottare decisioni sulle domande prima della scadenza delle attuali approvazioni.

(9) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che le approvazioni scadano prima che sia presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza delle approvazioni per un periodo di tempo sufficiente a completare l'esame delle domande.

(10) Considerato il tempo necessario alla Commissione per decidere se le approvazioni dei principi attivi in questione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 possano essere rinnovate, è opportuno posticipare le date di scadenza di tali approvazioni al 31 dicembre 2027.

(11) Dopo il posticipo della data di scadenza delle approvazioni, le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen rimangono approvate ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 alle condizioni stabilite negli allegati delle rispettive approvazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data di scadenza dell'approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 di cui, rispettivamente, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1381, (UE) 2017/1380, (UE) 2017/1377, (UE) 2017/1378, (UE) 2017/1379, (UE) 2017/1382 e (UE) 2017/1383 è posticipata al 31 dicembre 2027.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2026

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN